

## REGOLAMENTO (CE) N. 2485/94 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 314/94 recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli ed industriali originari della Romania e della Bulgaria (1994) e il regolamento (CE) n. 1798/94 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria, nonché le modalità di adattamento di detti contingenti (1994/1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato dal Protocollo aggiuntivo firmato il 20 dicembre 1993 <sup>(2)</sup>, prevede l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti e di massimali tariffari nei confronti di taluni prodotti industriali (allegato III dell'accordo interinale) e agricoli (allegato XIII b);

considerando che l'entrata in vigore dell'accordo interinale con la Bulgaria, prevista per il 1° giugno 1993, è stata rinviata al 31 dicembre 1993;

considerando che, con l'accordo in forma di scambio di lettere, approvato con la decisione 94/391/CE <sup>(3)</sup> e sottoscritto il 30 giugno 1994, la Comunità si è impegnata, per tener conto di tali circostanze, e trasferire per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1995 i quantitativi previsti per il primo anno di applicazione di detto accordo, previa deduzione dei quantitativi che sarebbero stati importati fra il 1° gennaio 1993 e il 30 dicembre 1993 nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate per taluni prodotti industriali e, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1997, i volumi contingentali previsti per il primo anno di applicazione di detto accordo per taluni prodotti agricoli;

considerando che tale trasferimento sarà effettuato progressivamente, in due quote per i prodotti industriali, cioè il 40 % della quantità da trasferire a partire dal 1° luglio 1994 e il resto a partire dal 1° gennaio 1995, e in tre quote uguali per i prodotti agricoli, cioè rispettivamente il 1° luglio 1994, il 1° luglio 1995 e il 1° luglio 1996;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 314/94 (allegato I) <sup>(4)</sup> e il regolamento (CE) n. 1798/94 (allegati I, II e III) <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A decorrere dal 1° luglio 1994, i contingenti e i massimali tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 314/94 (allegato I) per taluni prodotti industriali originari della Bulgaria sono aumentati delle quantità calcolate conformemente alle disposizioni contenute nell'accordo in forma di scambio di lettere (paragrafo 1) approvato con la decisione 94/391/CE e dal Protocollo n. 7, paragrafo 2 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali concluso tra la Comunità e la Bulgaria. In applicazione del paragrafo 1 di detto protocollo, i quantitativi importati nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate nel periodo che va dal 1° gennaio 1993 al 30 dicembre 1993 sono dedotti dai quantitativi così calcolati.

2. A decorrere dal 1° luglio 1994, i contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1798/94 per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria sono aumentati delle quantità calcolate conformemente alle disposizioni previste dall'accordo in forma di scambio di lettere (paragrafo 2) di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali quantità addizionali, calcolate ai sensi del paragrafo 1 del Protocollo n. 7 in pro rata temporis in base alla data di entrata in vigore presunta al 1° giugno 1993, sono divise in tre parti uguali che si applicano rispettivamente a ciascuno dei periodi di cui agli allegati I, II e III del regolamento in questione.

3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'allegato I del regolamento (CE) n. 314/94 e gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1798/94 sono modificati a decorrere dal 1° luglio 1994 e, per la Bulgaria, secondo le disposizioni dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 69.

<sup>(4)</sup> GU n. L 41 del 12. 2. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Th. WAIGEL

---

## ALLEGATO

1. Nel regolamento (CE) n. 314/94, l'allegato I è sostituito, per i contingenti e massimali tariffari aperti a favore della Bulgaria, dalla tabella seguente :

• Numero d'ordine	Codice NC	Origine	Volume del contingente (in ecu)	Volume del massimale tariffario (in ecu)
21.1061	2836 20 00 30 00	BU		5 578 857
09.6201	2905 31 00	BU	6 190 364	
21.1063	2918 14 00	BU		727 363
21.1065	2933 90 20	BU		365 782
21.1067	2936 27 00	BU		1 384 523
09.6203	3102 10 10	BU	622 550	
09.6205	3102 10 10 21 00 29 00 50 90 60 00 70 00 90 00	BU	855 381	
09.6207	3102 30 10 30 90	BU	2 017 708	
21.1069	3102 40 10 40 90	BU		4 556 847
09.6209	3102 80 00	BU	5 093 125	
21.1071	3105	BU		9 524 994
21.1073	6403	BU		6 198 728
21.1075	6911	BU		3 039 892

2. Nel regolamento (CE) n. 1798/94, i volumi dei contingenti tariffari aperti a favore della Bulgaria di cui agli allegati I, II, III di detto regolamento, sono sostituiti dai volumi ripresi di seguito :

• Numero d'ordine	Codice NC a suddivisione Taric	Designazione delle merci (estratti dei codici NC) (a)	Origine (b)	Volume del contingente (in t) allegato I	Volume del contingente (in t) allegato II	Volume del contingente (in t) allegato III
09.6221	0603 10 13 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55		BU	175,3	185,3	195,3
09.6223	0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90		BU	2 468,3	2 620,3	2 788,3
09.6225	0702 00 10 0702 00 90		BU	800,6	830,6	860,6

Numero d'ordine	Codice NC a suddivisione Taric	Designazione delle merci (estratti dei codici NC) (a)	Origine (b)	Volume del contingente (in t) allegato I	Volume del contingente (in t) allegato II	Volume del contingente (in t) allegato III
09.6227	0703 10 19		BU	302,8	322,8	342,8
09.6229	0703 20 00		BU	687,2	737,2	777,2
09.6231	0707 00 11 0707 00 90		BU	871,9	931,9	991,9
09.6233	0709 60 10		BU	1 035,8	1 105,8	1 175,8
09.6235	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00		BU	372,3	392,3	422,3
09.6237	0710 80 85 0710 80 95		BU	569,4	599,4	639,4
09.6239	ex 0711 21 00 2003 10 20 2003 10 30	Funghi (*)	BU	1 463,6	1 523,6	1 583,6
09.6241	0713 40 90		BU	302,8	322,8	342,8
09.6243	0802 31 00 0802 32 00		BU	453,9	483,9	513,9
09.6245	0806 10 19 0806 10 99		BU	406,4	436,4	466,4
09.6247	0808 10 10 0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39		BU	872,5	932,5	992,5
09.6249	0808 20 10 0808 20 39		BU	2 480	2 640	2 800
09.6251	0808 20 90		BU	209,2	219,2	229,2
09.6253	0809 10 00		BU	151,4	161,4	171,4
09.6255	0809 30		BU	550,8	586,8	622,8
09.6257	0809 40 11		BU	5 812,5	6 192,5	6 572,5
09.6259	0809 40 19		BU	1 362,5	1 452,5	1 542,5
09.6261	0810 10 10 0810 10 90		BU	2 137,5	2 277,5	2 417,5
09.6263	0812 10 00		BU	913,9	973,9	1 033,9
09.6265	0812 90 10		BU	103,2	110,2	117,2
09.6267	0813 40 80		BU	617,1	657,1	697,1
09.6269	1210 10 00 1210 20		BU	302,8	322,8	342,8

Numero d'ordine	Codice NC a suddivisione Taric	Designazione delle merci (estratti dei codici NC) (a)	Origine (b)	Volume del contingente (in t) allegato I	Volume del contingente (in t) allegato II	Volume del contingente (in t) allegato III
09.6271	1209 21 00 1209 22 00 1209 25 90 1209 29 10 1209 29 80 1209 91 90 1209 99 99		BU	1 105,6	1 175,6	1 245,6
09.6273	1501 00 11		BU	4 796,7	5 106,7	5 426,7
09.6275	1502 11 91		BU	338,6	358,6	378,6
09.6277	1602 31 11 1602 39 19		BU	206,2	220,2	234,2
09.6279	2001 10 00		BU	2 410,3	2 570,3	2 730,3
09.6281	2002 10 00 2002 10 90		BU	8 401,8	8 711,8	9 021,8
09.6283	2002 90 10 2002 90 30 2002 90 90		BU	8 750,3	9 070,3	9 390,3
09.6285	2007 99 33		BU	115,5	122,5	129,5
09.6287	2008 50 71 2008 50 79 2008 50 91		BU	362,5	382,5	402,5
09.6289	2008 60 69		BU	90,8	96,8	104,8
09.6291	2008 70 79		BU	545,8	585,8	625,8
09.6293	2008 80 70		BU	523,9	558,9	593,9
09.6295	2008 90 55		BU	175,2	185,2	195,2
09.6297	2008 70 19		BU	4 511	4 871	5 231
09.6299	2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70		BU	7 161	7 161	7 161

(a) La designazione delle merci contemplate dal presente allegato è quella riportata nella nomenclatura combinata (GU n. L 241 del 27. 9. 1993). Per le merci che hanno un codice Taric, la descrizione della nomenclatura combinata è completata dalla designazione delle merci riprese nella colonna (3).

(b) HU — Ungheria  
PL — Polonia  
CZ — Repubblica ceca  
SK — Slovacchia  
BU — Bulgaria  
RO — Romania